



Area Benessere di Comunità

P.G. N.: 312237/2015
N. O.d.G.: 320/2015
Data Seduta Giunta : 20/10/2015
Data Seduta Consiglio : 09/11/2015
 Richiesta IE

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il vigente "Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell'ambiente" è stato approvato con deliberazione consiliare O.d.G. n. 101 del 22/07/2002, P.G. n. 39451/2002;

- con deliberazioni consiliari O.d.G. n. 101 del 16 maggio 2005 P.G. n. 87424/2005, O.d.G. n. 3 dell'8 gennaio 2007 PG n. 267996/2006, O.d.G. n.103/2008 dell'08/09/2008 PG n. 117421/2008, O.d.G. 91/2009 del 17/04/2009 PG.n. 63821/2009, O.d.G. 202 del 26/05/2014 PG n. 93695/2014, sono state apportate al Regolamento stesso una serie di modifiche;

- tra le diverse materie ivi regolamentate stabilisce al Titolo III - "Attribuzione e vigilanza", del Capo VI "Igiene delle attività produttive", Sezione VI "Palestre", art.226 i "Requisiti igienico sanitari" prevedendo al comma 2 in riferimento alle strutture sanitarie riabilitative, di superficie complessiva non inferiore a mq. 100, una superficie minima della palestra pari a mq. 45 per il trattamento contemporaneo di sei pazienti;

Premesso altresì che al Titolo III "Attribuzione e vigilanza", Capo VIII "Igiene dell'ambiente", Sezione XVI del medesimo Regolamento si disciplina la materia relativa agli "Inconvenienti Igienici e dell'ambiente";

Considerato che, sulla base dell'esperienza applicativa del suddetto Regolamento, il disposto del comma 2 dell'art. 226 non rappresenta la possibilità di effettuare attività di riabilitazione nel caso di un solo singolo paziente e non prevede di conseguenza la superficie minima della palestra ad uso individuale, con la conseguenza che si impone alle strutture sanitarie riabilitative di adottare ambienti "palestra" con metrature di grandezza sproporzionata alla natura e alle dimensioni effettive dell'attività da svolgersi in ambiente riabilitativo, impedendo altresì di poter svolgere attività riabilitativa ad personam rispettosa della privacy laddove

necessario;

Considerata pertanto la necessità di integrare la fattispecie prevista dall'art. 226 sopra citato, individuando nella superficie minima di almeno mq.12 il locale/box per la riabilitazione di un singolo paziente e definendo questa previsione “palestra individuale”;

Ritenuto necessario integrare l'art. 226 aggiungendo il comma 2bis nel testo seguente: “E' prevista la possibilità di effettuare attività di riabilitazione per un singolo paziente in locale/box di almeno mq.12 (palestra individuale)” come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato inoltre che, per quanto attiene agli inconvenienti igienici contemplati dal Titolo III "Attribuzione e vigilanza", Capo VIII "Igiene dell'ambiente", Sezione XVI "Inconvenienti igienici e dell'ambiente", del Regolamento richiamato, si sono riscontrati alcuni elementi di criticità nell'individuazione, da parte di cittadini, delle competenze istituzionali dell'Amministrazione, rispetto alle quali è presente un frequente sconfinamento in problematiche regolate dall'articolato e dagli strumenti del Codice Civile, su cui l'Amministrazione Comunale non può e non deve intervenire;

Ritenuto conseguentemente necessario integrare l'art. 381 "Ambito tematico" specificando quali siano i criteri sulla base dei quali si esercita una espressa competenza comunale, demandando le restanti problematiche agli strumenti previsti dal Codice Civile;

Atteso che appare urgente introdurre le modifiche e integrazioni citate per consentire il tempestivo avvio di azioni a tutela della salute pubblica;

Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Benessere di Comunità e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Sentito il Settore Attività Produttive e Commercio - Area Economia e Promozione della Città;

Su proposta dell'Area Benessere di Comunità;

Sentite le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche del Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente, al Titolo III "Attribuzione e vigilanza", Capo VI "Igiene delle attività produttive", Sezione VI "Palestre", aggiungendo il comma 2bis all'art.226 "Requisiti igienico sanitari" nella seguente formulazione: "E' prevista la possibilità di effettuare attività di riabilitazione per un singolo paziente in locale/box di almeno mq.12 (palestra individuale)" come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le modifiche al Titolo III "Attribuzione e vigilanza", Capo VIII "Igiene dell'ambiente", Sezione XVI "Inconvenienti igienici e dell'ambiente" art. 381 "Ambito tematico", come riportato più dettagliatamente nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


3. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui ai punti precedenti è quello che risulta nell'allegato C), in atti al presente provvedimento

Infine, con votazione separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs.n. 267/00.

Il Capo Area
Maria Adele Mimmi



Documenti allegati (parte integrante):



Allegato A.pdf Allegato B.pdf

Documenti in atti :



Regolamento di igiene allegato C.doc